

CODICE DEONTOLOGICO degli Esperti Giudici UIO

(approvato dal Consiglio Direttivo UIO il 30.03.2003)

1. L'organizzazione di una esposizione costituisce per i comitati organizzatori un impegno gravoso; è compito dell'Esperto Giudice di collaborare per favorirne il successo;
2. L'abilitazione al giudizio non è che il primo gradino della carriera. Continuare ad allevare e studiare la razza o la specie per le quali si è abilitati al giudizio e la disciplina ornitologica, approfondendone la conoscenza e le problematiche, è parte del dovere dell'Esperto Giudice;
3. il giudizio è esclusivamente tecnico ed obiettivamente impersonale. Pertanto, l'Esperto Giudice mai dovrà essere influenzato o condizionato da rapporti di amicizia o di inimicizia;
4. l'Esperto Giudice ha l'obbligo di giudicare rispettando scrupolosamente gli standards morfologici delle varie razze o delle specie ornamentali domestiche per le quali è chiamato a giudicare. Egli deve sempre svolgere la sua opera rispettando le regole deontologiche nei riguardi dei colleghi;
5. anche nel caso che l'opinione dell'Esperto Giudice su un soggetto sia negativa, questa dovrà essere espressa in modo non offensivo per il proprietario;
6. l'Esperto Giudice non deve sollecitare in alcun modo l'invito a prestare la sua opera nelle varie esposizioni ornitofile;
7. l'Esperto Giudice deve compilare con sobrietà e terminologia tecnica adeguata le relazioni sui giudizi emessi, deve qualificare e classificare gli uccelli giudicati compilando le schede di giudizio federali;
8. l'Esperto Giudice non deve criticare in pubblico l'operato dei suoi colleghi;
9. l'Esperto Giudice impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali era stato designato, deve darne tempestiva comunicazione, motivandone le cause, all'UIO ed al Comitato Organizzatore;
10. un Esperto Giudice non deve mai essere in ritardo nel raggiungere il luogo della manifestazione né deve abbandonare la manifestazione stessa prima di aver completamente espletato i compiti che gli erano stati assegnati;
11. il comportamento di un Esperto Giudice deve essere scevro da qualunque critica;

12. un Esperto Giudice non deve consultare le schede di registrazione dei soggetti partecipanti alla manifestazione prima o nel corso dei propri giudizi;
13. inoltre non è autorizzato a recarsi in manifestazioni in cui svolgerà l'attività di Esperto Giudice in compagnia di allevatori che presenteranno i loro esemplari nel corso della manifestazione stessa;
14. in nessun caso dovrebbe frequentare espositori che gli presenteranno i propri soggetti in giudizio e neppure da loro essere ospitato. A ciò sarà autorizzato solo dopo aver completamente espletato la sua attività di Esperto Giudice;
15. nel corso dell'attività di Esperto Giudice deve comportarsi correttamente ed esaminare tutti i soggetti senza alcuna discriminazione;
16. deve essere sobriamente e convenientemente vestito e deve essere sempre corretto e cortese;
17. deve evitare di fumare, utilizzare il telefono cellulare e consumare bevande alcoliche durante lo svolgimento del giudizio;
18. studio, trasparenza ed integrità sono le premesse per ottenere fiducia e credibilità. L'esperto Giudice non perseguirà il consenso e non temerà la disapprovazione quando sarà certo di aver operato con onestà.

Unione Italiani Ornitofili

© La riproduzione anche parziale, se non espressamente autorizzata, è vietata